

QUATTROX4 ASD
STATUTO

TITOLO 1. Denominazione – Sede

Art. 1

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod, l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata: QuattroX4, attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera dell'Assemblea Straordinaria, con sede in Milano. Di seguito chiamata per brevità "Associazione". Il presente Statuto è ispirato al principio di democrazia interna nel rispetto dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati. Le variazioni dell'indirizzo di sede all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

TITOLO 2. Scopi – Attività

Art. 2

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche e in particolare delle discipline Circensi in forma sportiva, secondo le modalità delle Ginnastiche, delle Danze Sportive e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della dette discipline.



5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente a favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali strettamente connesse al fine istituzionale, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - la gestione di centri benessere o fisioterapici;
 - la vendita di articoli sportivi;
 - la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
7. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del CIP, nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi.
9. L'Associazione potrà affiliarsi con Enti e Istituzioni sportive internazionali e con gli Organismi Affiliati quali le FSN (Federazioni Sportive Nazionali), le DSA (Discipline Sportive Associate) e gli EPS (Enti di Promozione Sportiva) riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) anche allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, iscrivendosi al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/202.



TITOLO 3. Soci

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione esclusivamente persone fisiche.

Art. 4

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad osservare il presente Statuto e a rispettare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, nonché le norme e le direttive richiamate dal presente Statuto. Possono inoltre far parte dell'Associazione, con la qualifica di "soci onorari", su nomina del Consiglio Direttivo persone che per professionalità, competenze, esperienza, possono concorrere al prestigio, alla crescita e al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
2. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
3. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio a deliberarne l'ammissione, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
6. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato ovvero all'Ente di Promozione e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
7. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.



8. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli Associati.

Art. 5

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;
- il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

TITOLO 4. Recesso – Esclusione

Art. 6

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione.

Art. 7

1. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
2. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro 2 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.
3. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 15 giorni dalla data di



comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.

4. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
5. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO 5. Risorse economiche – Fondo Comune

Art. 8

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità donazioni e lasciti;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste o all'incremento del proprio patrimonio.

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti



degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Esercizio Sociale

Art. 9

L'esercizio sociale va dal 1 Settembre al 31 Agosto di ogni anno, con obbligo di redazione annuale del rendiconto economico e finanziario. Il rendiconto economico e finanziario deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO 6. Organi dell'Associazione

Art. 10

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa su principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Generale (qualora nominato dal Consiglio Direttivo);
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora nominato dal Consiglio Direttivo).

Tutti gli organi elettivi dell'Associazione restano in carica per 4 anni, salva diversa deliberazione in fase di nomina, e sono rieleggibili.

Assemblee

Art. 11

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno *quindici giorni* prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e/o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria ovvero elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.



3. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

4. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) *almeno la metà più uno* degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.

b) *almeno la metà più uno* dei componenti il Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

6. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

Art. 12

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati.

Art. 13

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

L'esercizio del diritto di voto, in caso di minore età dell'associato, è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale sullo stesso.

In prima convocazione l'Assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione,



a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla personalità giuridica e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'Assemblea convocata per lo scioglimento dell'Associazione delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Audio / video Assemblee

Art. 16

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

3. È in ogni caso necessario che:

- comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;



- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio- video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Consiglio Direttivo

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Generale (se nominato), il Segretario (se nominato) e il Tesoriere (se nominato).

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera ovvero posta elettronica, da recapitarsi non meno di 8 giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni



Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
- c) indire le Assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le Assemblee straordinarie.
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;
- g) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- h) decidere l'importo delle quote per attività istituzionali e altri servizi;
- i) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- j) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- k) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- l) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- m) vigilare affinché non si verifichino gravi irregolarità amministrative o gravi infrazioni all'ordinamento sportivo da parte degli associati ovvero dell'Associazione in persona del legale rappresentante;
- n) nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- o) deliberare in merito all'acquisizione della personalità giuridica

Art. 18

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.



Presidente

Art. 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via concorrente e disgiuntiva con il Direttore Generale, se nominato, il potere di ordinaria amministrazione e, in via autonoma, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

Direttore Generale

Art. 20

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri un Direttore Generale.

Al Direttore Generale, se nominato, è attribuito in via concorrente e disgiuntiva con il Presidente il potere di ordinaria amministrazione.

Anche al Direttore Generale, se nominato, spetta – in via disgiuntiva con il Presidente – il potere di rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi.

La carica di Direttore Generale, se attribuita, si intende tacitamente rinnovata per gli esercizi in cui rimane in carica il Consiglio Direttivo.

I soggetti già nominati alla carica di Direttore Generale possono essere nuovamente nominati senza limitazioni.

Organo di Revisione

Art. 21

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.



4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 22

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO 7. Lavoratori e Volontari

Art. 23

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il



reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO 8. Disposizioni finali

Tesserati

Art. 24

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;
- e) tecnici, istruttori;
- f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;

2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.



Scioglimento

Art. 25

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Clausola compromissoria

Art. 26

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione o dell'Ente cui l'Associazione si affilierà. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

Norma finale

Art. 27

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Approvato con deliberazione del giorno 28/09/2011

Modificato con deliberazione del giorno 15/12/2017

Modificato con deliberazione del giorno 12/01/2022

Modificato con deliberazione del giorno 24/06/2024



SEGRETARIO

Mario Dell'Alba

Associazione Sportiva Dilettantistica
Quattro4
Via Ezio Andolfato 10
20126 Milano
CF: 97602580157

PRESIDENTE

[Handwritten signature]

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOC PER LA MODIFICA DELLO STATUTO ASSOCIATIVO



L'anno 2024 il giorno 24 del mese di Giugno alle ore 22:00 presso la sede sociale, espressamente convocata, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soc* per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica dello Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica QuattroX4, in seguito all'entrata in vigore della Riforma dello Sport

Su proposta del Presidente, l'Assemblea Straordinaria nomina segretario il signor Marco Dellabianca.

- Il Presidente, dopo aver constatato che sono state espletate le formalità relative alla comunicazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soc*, considerando che sono presenti in presenza n. 18 soc* su 1.726 soc* complessivi (maggiorescenni e minorescenni), dichiara che la seduta è valida, in quanto si tratta della seconda convocazione della suddetta Assemblea Straordinaria.

Le modifiche proposte sono le seguenti:

TITOLO 1. Denominazione – Sede

Art. 1

È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata: QuattroX4, con sede in Milano, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale. Di seguito chiamata per brevità "Associazione". Il presente Statuto è ispirato al principio di democrazia interna nel rispetto dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo. L'Associazione accetta e si adegua accetta alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l'Associazione decida di affiliarsi. Il Consiglio Direttivo potrà aprire Filiali, Agenzie, Recapiti, Punti operativi altrove, sia in Italia, come all'Estero e trasferire la sede legale altrove senza che tale variazione costituisca modifica statutaria. Nella sua vita operativa l'Associazione sarà affiliata ad una Federazione sportiva nazionale o comunque ad un Ente di Promozione Sportiva ovvero ad altro organismo, comunque denominato, che persegua



finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto dai soggetti suddetti.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati. Le variazioni dell'indirizzo di sede all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Nuova versione, corretta e integrata:

Art. 1

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod, l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata: **QuattroX4**, attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera dell'Assemblea Straordinaria, con sede in Milano. Di seguito chiamata per brevità "Associazione". Il presente Statuto è ispirato al principio di democrazia interna nel rispetto dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati. Le variazioni dell'indirizzo di sede all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

TITOLO 2. Scopi – Attività

Art. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, il cui ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati e la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e di utilità sociale a favore di associati o di terzi.

In particolare, i fini istituzionali dell'Associazione sono:

- a) Lo sviluppo dello sport in tutte le sue varie forme e manifestazioni e in particolare le discipline della Ginnastica Acrobatica, della Danza Sportiva e delle Attività Circensi, e la loro diffusione come attività sportiva, ricreativa, artistica e culturale, intesa come mezzo di formazione dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività artistica, informativa e divulgativa, agonistica, ricreativa, o di ogni altro tipo di attività, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sopra citate. Inoltre, con decisione del Consiglio Direttivo, potranno essere aggiunte discipline sportive ammissibili secondo la deliberazione n. 1566 del 249° Consiglio Nazionale del CONI del 20/12/2016 e successive modifiche ed integrazioni.



- b) Rispondere alle istanze democratiche e alle necessità della popolazione per promuovere, praticare e diffondere l'apprendimento delle attività sportive e culturali nei settori della Ginnastica, della Danza e delle Attività Circensi.

Nuova versione, corretta e integrata:

Art. 2

1. **L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.**
2. **Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.**
3. **L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.**
4. **L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche e in particolare delle discipline Circensi in forma sportiva, secondo le modalità delle Ginnastiche, delle Danze Sportive e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline.**
5. **Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente a favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.**
6. **Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali strettamente connesse al fine istituzionale, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:**
 - **attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;**
 - **la gestione di centri benessere o fisioterapici;**
 - **la vendita di articoli sportivi;**

- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
7. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
 8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del CIP, nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi.
 9. L'Associazione potrà affiliarsi con Enti e Istituzioni sportive internazionali e con gli Organismi Affiliati quali le FSN (Federazioni Sportive Nazionali), le DSA (Discipline Sportive Associate) e gli EPS (Enti di Promozione Sportiva) riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) anche allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, iscrivendosi al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
 10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/202.

Art. 3

Le attività svolte dall'Associazione per il raggiungimento dei propri fini consistono nell'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nonché - più specificamente - nella promozione e nello svolgimento di ulteriori attività quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a) Corsi di avviamento agli sport, laboratori ludico-ricreativi e manuali, seminari per amatori e professionisti riguardanti le discipline praticate e progetti educativi con fini riabilitativi.
- b) Promuovere manifestazioni e competizioni nazionali ed internazionali, nonché ogni forma di attività agonistica, ricreativa, sportivo - culturale con riferimento alle discipline praticate.



- c) Promuovere ed organizzare incontri, stages, seminari, dibattiti al fine di diffondere le attività sociali ed accrescere la preparazione degli associati.
- d) Curare la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistico-sportive.
- e) Diffondere, con ogni mezzo, sia audio che visivo, sia cartaceo che telematico, la pratica dello sport nei suoi molteplici aspetti.
- f) Istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli, organizzare servizi per Università e scuole di ogni grado, svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento.
- g) Promuovere viaggi, incontri e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero.
- h) Provvedere alla ricerca, realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, costumi e altro materiale di interesse artistico, culturale e sportivo.
- i) Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.
- j) Organizzare squadre e rappresentative sociali per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive.
- k) Indirizzare corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi, stages, vacanze di studio in Italia ed all'Estero al fine di innalzare il livello qualitativo dei quadri dirigenziali.
- l) Promuovere corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali. e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline praticate.
- m) Gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali.
- n) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali.
- o) Pubblicare giornali, riviste, bollettini periodici atti a divulgare la pratica sportiva.
- p) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di corsi, manifestazioni e iniziative sportive.
- q) Fornire, attraverso la propria organizzazione, tutte le informazioni e il supporto tecnico utili e/o necessari alla corretta gestione di impianti sportivi, al loro sviluppo, alla loro integrazione con strutture simili e/o affini.
- r) Promuovere l'educazione informale, intesa non come rapporto impari tra educatore e educato, bensì come la possibilità di formarsi reciprocamente.
- s) Favorire il confronto e l'interculturalità.
- t) Sviluppare reti di collaborazione con altre realtà che ne condividano gli scopi istituzionali.



L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività inerente ai suoi scopi.

Viene eliminata questa sezione dello Statuto, in quanto ridondante e si provvede a numerare gli articoli successivi con il numero sequenziale.

TITOLO 3. Soci

Art. 4 rimane uguale ma diventa Art. 3

Art. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad osservare il presente Statuto e a rispettare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, nonché le norme e le direttive richiamate dal presente Statuto. Possono inoltre far parte dell'Associazione, con la qualifica di "soci onorari", su nomina del Consiglio Direttivo persone che per professionalità, competenze, esperienza, possono concorrere al prestigio, alla crescita e al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Nuova versione, corretta e integrata:

Art. 4

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad osservare il presente Statuto e a rispettare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, nonché le norme e le direttive richiamate dal presente Statuto. Possono inoltre far parte dell'Associazione, con la qualifica di "soci onorari", su nomina del Consiglio Direttivo persone che per professionalità, competenze, esperienza, possono concorrere al prestigio, alla crescita e al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
2. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
3. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal



medesimo Consiglio a deliberarne l'ammissione, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

5. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
6. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato ovvero all'Ente di Promozione e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
7. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
8. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli Associati.

Art. 6

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
- il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale.

Nuova versione, corretta e integrata:

Art. 5

La qualità di socio dà diritto:



- a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle **sedute** deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;
- il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

Art. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Viene eliminata questa sezione dello Statuto, in quanto ridondante e si provvede a numerare gli articoli successivi con il numero sequenziale.

TITOLO 4. Recesso – Esclusione

Art. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Nuova versione, corretta e integrata:

Art. 6

La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.

Art. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;



- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 2 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- e) che abbia commesso gravi irregolarità amministrative o gravi infrazioni all'ordinamento sportivo;
- f) nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo,

Nuova versione, corretta e integrata:

Art. 7

1. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
2. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro 2 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.
3. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
4. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
5. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera ovvero posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Viene eliminata questa sezione dello Statuto, in quanto ridondante e si provvede a numerare gli articoli successivi con il numero sequenziale.

TITOLO 5. Risorse economiche – Fondo Comune

Art. 11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità donazioni e lasciti;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci



durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, proventi o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Nuova versione, corretta e integrata:

Art. 8

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità donazioni e lasciti;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste o all'incremento del proprio patrimonio.

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.



Esercizio Sociale

Art. 12 rimane uguale ma diventa Art. 9

TITOLO 6. Organi dell'Associazione

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Generale (qualora nominato dal Consiglio Direttivo);
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora nominato dal Consiglio Direttivo).

Tutti gli organi elettivi dell'Associazione restano in carica per 4 anni, salva diversa deliberazione in fase di nomina, e sono rieleggibili. L'esercizio delle cariche sociali è sempre gratuito.

Nuova versione, corretta e integrata:

Art. 10

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa su principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Generale (qualora nominato dal Consiglio Direttivo);
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora nominato dal Consiglio Direttivo).

Tutti gli organi elettivi dell'Associazione restano in carica per 4 anni, salva diversa deliberazione in fase di nomina, e sono rieleggibili.

Assemblee

Art. 14 rimane uguale ma diventa Art. 11

Art. 15 rimane uguale ma diventa Art. 12

Art. 16

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

L'esercizio del diritto di voto, in caso di minore età dell'associato, è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale sullo stesso.

In prima convocazione l'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Nuova versione, corretta e integrata:

Art. 13

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

L'esercizio del diritto di voto, in caso di minore età dell'associato, è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale sullo stesso.

In prima convocazione l'Assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.



Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti degli associati per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione.

Nuova versione, corretta e integrata:

Art. 14

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla personalità giuridica e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'Assemblea convocata per lo scioglimento dell'Associazione delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 18 rimane uguale ma diventa Art. 15

Nuovo articolo integrativo:

Audio / video Assemblee

Art. 16

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il loggio delle presenze.

3. È in ogni caso necessario che:

comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;

vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Consiglio Direttivo

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Generale (se nominato), il Segretario (se nominato) e il Tesoriere (se nominato).

È fatto divieto per i componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altra ASD o SSD per le medesime discipline sportive.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera ovvero posta elettronica, da recapitarsi non meno di 8 giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.



Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
- c) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria.
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;
- g) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- h) decidere l'importo delle quote per attività istituzionali e altri servizi;
- i) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- j) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- k) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- l) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- m) vigilare affinché non si verificano gravi irregolarità amministrative o gravi infrazioni all'ordinamento sportivo da parte degli associati ovvero dell'Associazione in persona del legale rappresentante;

Nuova versione, corretta e integrata:

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Generale (se nominato), il Segretario (se nominato) e il Tesoriere (se nominato).

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera ovvero posta elettronica, da recapitarsi non meno di 8 giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
- c) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria.
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;
- g) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- h) decidere l'importo delle quote per attività istituzionali e altri servizi;
- i) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;



- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- m) vigilare affinché non si verifichino gravi irregolarità amministrative o gravi infrazioni all'ordinamento sportivo da parte degli associati ovvero dell'Associazione in persona del legale rappresentante;
- n) nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- o) deliberare in merito all'acquisizione della personalità giuridica.

Art. 20 rimane uguale ma diventa Art. 18

Presidente

Art. 21 rimane uguale ma diventa Art. 19

Direttore Generale

Art. 22 rimane uguale ma diventa Art. 20

Collegio dei Revisori dei Conti diventa Organo di Revisione

Art. 23

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea, qualora questa ne ritenga opportuna la sua costituzione, ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 4 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Nuova versione, corretta e integrata:

Art. 21

L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.



2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.

5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2367 e ss., cod. civ..

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 24 rimane uguale ma diventa **Art. 22**

TITOLO 7. Lavoratori e Volontari

Nuovo articolo integrativo:

Art. 23

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

5. Ricomandone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti subalterni, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.



7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le prestazioni documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO 8. Disposizioni finali

Nuovo articolo integrativo:

Tesserati

Art. 24

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

a) atleti;

b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;

c) giudici/arbitri;

d) dirigenti;

e) tecnici, istruttori;

f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;

2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo



delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, **didattica e** promozionale.

4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Scioglimento

Art. 25

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Espletta la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Nuova versione, corretta e integrata:

Art. 25

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 1.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Nuovo articolo integrativo:

Clausola compromissoria

Art. 26

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione o dell'Ente cui l'Associazione si affilierà. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale



previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

Norma finale

Art. 26 rimane uguale ma diventa Art. 27

Le modifiche sono approvate all'unanimità dai soc* presenti.

Lo Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Quattro4, così modificato, viene allegato al verbale e costituisce parte integrante del seguente atto.

Non essendovi altro su cui deliberare l'Assemblea Straordinaria viene tolta alle ore 23:00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Milano, 24/06/2024

Segretario Marcus Dellabianca

Marcus Dellabianca

Presidente [Signature]

Associazione Sportiva Dilettantistica
Quattro4
Via Ezio Andolfato 10
20126 Milano
CF: 97602580157

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I Milano
Ufficio Territoriale Milano I

Registrazione 26/06/2024
Serie 3: N° 2177
Ver:

LA FUNZIONARIA
Matilde ALOIS (*)
PER DEL. DIREZIONE PROVINCIALE
..... CALCIO

26 GIU. 2024

BONACCI - FOLLADORI

STUDIO NOTARILE

VIA CESARE BATTISTI, 8
20122 MILANO
TEL. 02.86.88.77.00

VIA MARIO DEL GROSSO, 5
23022 CHIAVENNA
TEL. 03.43.93.80.01

ATTO DI SCISSIONE

REP 1862/1322 DEL 12 GENNAIO 2022

NOTAIO LUCIA FOLLADORI

Repertorio n. 1862

Raccolta n. 1322

ATTO DI SCISSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

12 gennaio 2022

Il giorno dodici gennaio duemilaventidue,

alle ore 12.15

in Milano, nel mio studio in via Cesare Battisti n. 8,

avanti a me, Lucia Folladori, notaio in Chiavenna iscritta nel Collegio Notarile di Sondrio,

è comparso:

- **FILIPPO ALBERICO MALERBA**, [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione di cui infra, che interviene al presente atto in rappresentanza della Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale non riconosciuta:

“Quattro4”

con sede in Milano (MI), via Ezio Andolfato n. 10, codice fiscale n. 97602580157, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo del Registro delle Imprese di Milano al numero 2129026, (“**Scissa**”), nella sua qualità di membro del Consiglio Direttivo della Associazione, munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazione dell'assemblea in data 12 novembre 2021, come risulta da verbale a mio rogito in pari data numero 1681/1181 di repertorio, ed in esecuzione della delibera stessa.

Detto comparente, della cui identità personale e poteri, io notaio sono certa,

PREMETTE

- che la Scissa, con la deliberazione di cui al citato verbale in data 12 novembre 2021, ha deliberato di addivenire alla scissione parziale mediante assegnazione di parte del proprio patrimonio a favore di un'Associazione Culturale di nuova costituzione che sarà denominata “Quattro4 Circo” ovvero, una volta che sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, “Quattro4 Circo ETS”, con sede in Milano, via Ezio Andolfato n. 10 (la “**Beneficiaria**” o la “**Associazione**”);

- che la Scissa, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo del Registro delle Imprese di Milano al numero 2129026, pur non sussistendone l'obbligo, ha comunque presentato istanza di iscrizione della predetta deliberazione di scissione nel Repertorio Economico Amministrativo, al fine di consentire agli eventuali creditori di esercitare il proprio diritto di opposizione alla scissione, ai sensi dell'art. 2503 c.c., in quanto applicabile;

- che il Repertorio Economico Amministrativo del Registro delle Imprese di Milano ne ha rifiutato la pubblicità ritenendosi non competente;

- che la Scissa ha garantito comunque la conoscibilità della deliberazione di scissione mediante messa a disposizione del relativo verbale presso la sede e mediante pubblicazione sul proprio sito internet;

- che è decorso il termine di legge (in quanto applicabile), senza che sia pervenuta opposizione alcuna, e a tal fine il comparente, consapevole delle sanzioni previste per le ipotesi di omessa, incompleta o mendace indicazione, dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che non è stata notificata dai creditori opposizione entro il termine di cui sopra.

TUTTO CIO' PREMESSO

e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente, in rappresentanza come sopra indicato,

DICHIARA E STIPULA

quanto segue.

Attuazione della scissione.

Viene data attuazione alla scissione parziale della Scissa, mediante assegnazione di parte del proprio patrimonio, infra descritto, a favore della Beneficiaria di nuova costituzione, il tutto in esecuzione ed alle condizioni stabilite nel relativo progetto di scissione e nella deliberazione di approvazione sopra citata, che vengono qui confermati.

In esito alla scissione, in particolare:

- la Scissa adotterà lo statuto allegato sub "A" al progetto di scissione e che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- verrà assegnato alla Beneficiaria l'importo in denaro di euro 30.000,00 (trentamila), il quale sarà imputato per euro 15.000,00 (quindicimila) a Fondo di Dotazione e per la restante parte a Fondo di Gestione;
- verrà attribuita la qualifica di associati della Beneficiaria a tutti coloro che saranno associati della Scissa alla Data di Efficacia (infra definita);
- la scissione avrà efficacia, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., dal giorno dell'iscrizione dell'atto di scissione nel Repertorio Economico Amministrativo del Registro delle Imprese di Milano, ovvero, laddove il Registro delle Imprese rifiutasse l'iscrizione, a far data dalla pubblicazione dell'atto di scissione sul sito internet della Scissa ("**Data di Efficacia**"); alla Data di Efficacia, la Beneficiaria verrà ad esistenza quale associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. c.c., con la denominazione "Quattrox4 Circo", fermo restando che il presente atto verrà inviato anche al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per essere ivi pubblicato e la Beneficiaria assumerà dall'iscrizione la denominazione "Quattrox4 Circo ETS";
- le operazioni della Scissa concernenti il patrimonio scisso verranno imputate al bilancio della Beneficiaria a decorrere dalla Data di Efficacia; la stessa data sarà considerata data di decorrenza ai fini fiscali.

Costituzione della società beneficiaria

In attuazione della scissione di cui al presente atto, il componente

DICHIARA

È costituita l'Associazione Culturale non riconosciuta retta dal presente atto e dallo statuto in seguito approvato denominata:

"Quattrox4 Circo ETS"

Sino all'iscrizione quale Ente del Terzo Settore in relazione alle tempistiche connesse al funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la presente Associazione dovrà intendersi quale Associazione Culturale di diritto privato denominata:

"Quattrox4 Circo",

senza alcuna ulteriore variazione allo Statuto, dando atto che il medesimo già si conforma su base volontaria alla disciplina del D.Lgs. 117/2017, salve le precisazioni contenute nello Statuto, al fine di consentire la richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

1) L'Associazione ha sede in Milano (MI) e viene inizialmente stabilita in via Ezio Andolfato n. 10, 20126.

2) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e in particolare quelle di:

- Sviluppare e diffondere la cultura del circo contemporaneo, in Italia e all'estero;
- Operare nei settori del circo contemporaneo, della danza, del teatro e della

musica, all'interno di diversi ambiti: programmazione, produzione, formazione, promozione, residenze artistiche, studi e ricerca di settore;

- Promuovere la pratica e la visione del circo contemporaneo, della danza, del teatro, della musica e delle altre arti;
- Creare una dimensione che incoraggi l'incontro di molteplici discipline artistiche, favorendo lo scambio attraverso la valorizzazione delle differenti specializzazioni e ricercando nuovi linguaggi creativi;
- Organizzare eventi dedicati al circo contemporaneo, alla danza, al teatro, alla musica, alla performance, promuovendo l'arte e l'espressione dal vivo nei suoi linguaggi ibridi e sperimentali;
- Promuovere e organizzare la formazione e la partecipazione del pubblico alle attività culturali e di spettacolo dal vivo;
- Produrre spettacoli di circo contemporaneo e multidisciplinari, per favorire l'ibridazione dei linguaggi artistici;
- Promuovere le residenze artistiche e la creazione di spettacoli;
- Organizzare attività educative e formative, per tutte le fasce di età;
- Promuovere la funzione educativa del circo, per la crescita sia individuale sia collettività;
- Incentivare la ricerca teorica e critica del circo contemporaneo e delle performing arts;
- Fare attività di advocacy, di networking e di rete;
- Valorizzare e vivere il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, i parchi e le aree verdi, le piazze, con eventi culturali e installazioni.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d) Codice Terzo Settore);
- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, comma 1, lett. g) Codice Terzo Settore);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. h) Codice Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i) Codice Terzo Settore);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lett. l) Codice Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, comma 1, lett. t) Codice Terzo Settore).

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, esercitare le seguenti attività:

- Attività Artistiche: spettacoli, performance, concerti, installazioni, site specific
- Attività Didattiche: corsi, seminari, workshop, laboratori, manifestazioni sportive
- Attività Formazione: studi, ricerche, convegni, conferenze
- Attività Divulgative: approfondimenti, confronti, lezioni
- Attività Promozionali
- Attività Editoriali

- Attività Audio/Video: documentari, cortometraggi, film, trasmissioni radiofoniche e televisive

- Attività di Rete: progettualità condivisa a livello nazionale e internazionale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle sopra indicate ma solo in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107 del 19 maggio 2021 e delle successive modificazioni.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

3) La durata dell'Associazione è indeterminata.

4) Le norme relative al funzionamento dell'Associazione sono contenute nello statuto che trovasi allegato al progetto di scissione, nonché che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

5) L'amministrazione dell'Associazione è inizialmente affidata a un Consiglio Direttivo di 5 (cinque), componenti, nelle persone di:

- ELISA ANGIONI, [REDACTED]

- MARCO DELLABIANCA, [REDACTED]

- FILIPPO ALBERICO MALERBA, [REDACTED]

- CLARA STORTI, [REDACTED]

- GAIA VIMERCATI, [REDACTED]

domiciliati per la carica presso la sede sociale, che rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica.

6) La signora CLARA STORTI viene nominata Presidente dell'Associazione.

7) Il primo esercizio dell'Associazione si chiuderà il 31 dicembre 2022, e gli esercizi successivi chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

8) Come previsto nel progetto di scissione, sono associati dell'Associazione tutti coloro che risultano associati della Scissa, alla Data di Efficacia della scissione.

9) Viene assegnato alla Beneficiaria l'importo in denaro di euro 30.000,00 (trentamila), il quale sarà imputato per euro 15.000,00 (quindicimila) a Fondo di Dotazione e per la restante parte a Fondo di Gestione. Detta somma è stata depositata mediante bonifico bancario CRO/TRN n. 1101220120351467 di pari importo, sul conto corrente da me notaio intrattenuto presso banca Creval, dando atto che io notaio ho ricevuto espresso incarico dal componente, nella sua qualità, di trattenere quanto ricevuto a titolo di deposito fiduciario (del quale curerò l'annotazione nel registro somme e valori) e di effettuare a mia volta uno o più bonifici a favore del c/c intestato alla Beneficiaria una volta aperto, e comunque nei modi e termini di legge.

10) Tutte le ulteriori disposizioni di carattere non transitorio e non derogate dal presente atto costitutivo vengono disciplinate nello statuto allegato.

11) Viene autorizzato ciascun componente dell'organo amministrativo, disgiuntamente, ad apportare al presente atto e all'allegato statuto le modificazioni

che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel RUNTS, nonché a provvedere a tutte le pratiche e formalità necessarie per la legale esistenza e operatività della Associazione Beneficiaria.

Beni iscritti in pubblici registri

Il comparente dà atto che nel patrimonio oggetto di scissione a favore della Beneficiaria non sono ricompresi beni immobili, beni mobili registrati, marchi registrati, brevetti e partecipazioni.

Trattamento Tributario.

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131.

Ai soli fini dell'iscrizione a repertorio, il Presidente dà atto che il patrimonio netto contabile assegnato alla Beneficiaria ammonta ad euro 30.000,00 (trentamila).

Spese.

Le spese del presente atto sono a carico della Scissa.

Io notaio ho letto il presente atto al comparente, il quale lo approva e sottoscrive con me notaio alle ore 13.30 dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano.

Consta il presente atto di cinque pagine sin qui su due fogli

F.to FILIPPO ALBERICO MALERBA

F.to Lucia FOLLADORI

REGISTRATO

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di SONDRIO in data 17 gennaio 2022 al n. 459 serie 1T, con euro 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

La presente copia viene rilasciata in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo depositato nei miei atti, da trasmettere con modalità telematica.

Chiavenna, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.

QUATTROX4 ASD

STATUTO

TITOLO 1. Denominazione - Sede

Art. 1

È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'Associazione Sportiva Dilettantistica QuattroX4, con sede a Milano, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale (di seguito per brevità chiamata anche "Associazione"). Il presente Statuto è ispirato al principio di democrazia interna nel rispetto dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo. L'Associazione accetta e si adegua accetta alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l'Associazione decida di affiliarsi. Il Consiglio Direttivo potrà aprire Filiali, Agenzie, Recapiti, Punti operativi altrove, sia in Italia, come all'Estero. Nella sua vita operativa l'Associazione sarà affiliata ad una Federazione sportiva nazionale o comunque ad un Ente di Promozione Sportiva ovvero ad altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto dai soggetti suddetti.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Le variazioni dell'indirizzo di sede all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

TITOLO 2. Scopi - Attività

Art. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, il cui ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati e la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e di utilità sociale a favore di associati o di terzi.

In particolare, i fini istituzionali dell'Associazione sono:

- a) Lo sviluppo dello sport in tutte le sue varie forme e manifestazioni e in particolare le discipline della Ginnastica, della Danza Sportiva e delle Attività Circensi, e la loro diffusione come attività sportiva, artistica e culturale, intesa come mezzo di formazione dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività artistica, informativa e divulgativa, agonistica, ricreativa, o di

ogni altro tipo di attività, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sopra citate. Inoltre, con decisione del Consiglio Direttivo, potranno essere aggiunte discipline sportive ammissibili secondo la deliberazione n. 1566 del 249° Consiglio Nazionale del CONI del 20/12/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

- b) Rispondere alle istanze democratiche e alle necessità della popolazione per promuovere, praticare e diffondere l'apprendimento delle attività sportive e culturali nei settori della Ginnastica, della Danza e delle Attività Circensi.

Art. 3

Le attività svolte dall'Associazione per il raggiungimento dei propri fini consistono nell'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nonché - più specificamente - nella promozione e nello svolgimento di ulteriori attività quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a) Corsi di avviamento agli sport, laboratori ludico-ricreativi e manuali, seminari per amatori e professionisti riguardanti le discipline praticate e progetti educativi con fini riabilitativi.
- b) Promuovere manifestazioni e competizioni nazionali ed internazionali, nonché ogni forma di attività agonistica, ricreativa, sportivo - culturale con riferimento alle discipline praticate.
- c) Promuovere ed organizzare incontri, stages, seminari, dibattiti al fine di diffondere le attività sociali ed accrescere la preparazione degli associati.
- d) Curare la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistico-sportive.
- e) Diffondere, con ogni mezzo, sia audio che visivo, sia cartaceo che telematico, la pratica dello sport nei suoi molteplici aspetti.
- f) Istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli, organizzare servizi per Università e scuole di ogni grado, svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento.
- g) Promuovere viaggi, incontri e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero.
- h) Provvedere alla ricerca, realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, costumi e altro materiale di interesse artistico, culturale e sportivo.
- i) Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.
- j) Organizzare squadre e rappresentative sociali per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive.

- k) Indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi, stages, vacanze di studio in Italia ed all'Estero al fine di innalzare il livello qualitativo dei quadri dirigenziali.
- l) Promuovere corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali. e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline praticate.
- m) Gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali.
- n) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali.
- o) Pubblicare giornali, riviste, bollettini periodici atti a divulgare la pratica sportiva.
- p) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di corsi, manifestazioni e iniziative sportive.
- q) Fornire, attraverso la propria organizzazione, tutte le informazioni e il supporto tecnico utili e/o necessari alla corretta gestione di impianti sportivi, al loro sviluppo, alla loro integrazione con strutture simili e/o affini.
- r) Promuovere l'educazione informale, intesa non come rapporto impari tra educatore e educato, bensì come la possibilità di formarsi reciprocamente.
- s) Favorire il confronto e l'interculturalità.
- t) Sviluppare reti di collaborazione con altre realtà che ne condividano gli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività inerente ai suoi scopi.

TITOLO 3. Soci

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione esclusivamente persone fisiche.

Art. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad osservare il presente Statuto e a rispettare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, nonché le norme e le direttive richiamate dal presente Statuto. Possono inoltre far parte dell'Associazione, con la qualifica di "soci onorari", su nomina del Consiglio Direttivo persone che per professionalità, competenze, esperienza, possono concorrere al prestigio, alla crescita e al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale.

Art. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO 4. Recesso - Esclusione

Art. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Art. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 2 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

- e) che abbia commesso gravi irregolarità amministrative o gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

Art. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera ovvero posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO 5. Risorse economiche - Fondo Comune

Art. 11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità donazioni e lasciti;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante

la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, proventi o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Art. 12

L'esercizio sociale va dal 1 Settembre al 31 Agosto di ogni anno, con obbligo di redazione annuale del rendiconto economico e finanziario. Il rendiconto economico e finanziario deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO 6. Organi dell'Associazione

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Generale (qualora nominato dal Consiglio Direttivo);
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora nominato).

Tutti gli organi elettivi dell'Associazione restano in carica per 4 anni, salva diversa deliberazione in fase di nomina, e sono rieleggibili. L'esercizio delle cariche sociali è sempre gratuito.

Assemblee

Art. 14

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno *quindici giorni* prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e/o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria ovvero elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) *almeno la metà più uno* degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.

b) *almeno la metà più uno* dei componenti il Consiglio Direttivo.

5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati.

Art. 16

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

L'esercizio del diritto di voto, in caso di minore età dell'associato, è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale sullo stesso.

In prima convocazione l'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Generale (se nominato), il Segretario (se nominato) e il Tesoriere (se nominato).

È fatto divieto per i componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altra ASD o SSD per le medesime discipline sportive.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera ovvero posta elettronica, da recapitarsi non meno di 8 giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
- c) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria.
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- g) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- h) decidere l'importo delle quote per attività istituzionali e altri servizi;
- i) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- j) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- k) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- l) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- m) vigilare affinché non si verifichino gravi irregolarità amministrative o gravi infrazioni all'ordinamento sportivo da parte degli associati ovvero dell'Associazione in persona del legale rappresentante.

Art. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne

delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art. 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via concorrente e disgiuntiva con il Direttore Generale, se nominato, il potere di ordinaria amministrazione e, in via autonoma, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

Direttore Generale

Art. 22

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri un Direttore Generale.

Al Direttore Generale, se nominato, è attribuito in via concorrente e disgiuntiva con il Presidente il potere di ordinaria amministrazione.

Anche al Direttore Generale, se nominato, spetta – in via disgiuntiva con il Presidente – il potere di rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi.

La carica di Direttore Generale, se attribuita, si intende tacitamente rinnovata per gli esercizi in cui rimane in carica il Consiglio Direttivo.

I soggetti già nominati alla carica di Direttore Generale possono essere nuovamente nominati senza limitazioni.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 23

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea, qualora questa ne ritenga opportuna la sua costituzione, ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 4 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 24

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO 7. Scioglimento

Art. 25

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale

Art. 26

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

F.to FILIPPO ALBERICO MALERBA

F.to Lucia FOLLADORI

ATTO COSTITUTIVO

A Milano in via Bramante n° 32 si sono riuniti il 27 Settembre 2011 per costituire un'Associazione Sportiva i seguenti cittadini:

Clara Storti, [redacted]

Elisa Angioni, [redacted]

Marco Dellabianca, [redacted]

Filippo Alberico Malerba, [redacted]

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig.na Clara Storti la quale a sua volta nomina suo segretario il Sig. Marco Dellabianca.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Lo statuto, recependo le recenti normative legislative, stabilisce in particolare che l'adesione alla società è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democratica espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è escluso, assolutamente, ogni scopo di lucro.

Il Presidente legge inoltre lo Statuto della UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) con sede in Roma - Largo Nino Franchellucci, 73 - e propone che il sodalizio stesso, prendendo conoscenza di detto statuto e approvandolo, dia la sua adesione alla UISP adottandone la tessera nazionale, quale tessera sociale.

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.


I presenti deliberano inoltre che la Società venga chiamata QuattroX4 con sede a Milano in via Pericle n° 16 e nominano i Signori quali componenti il Consiglio Direttivo provvisorio, Comitato che sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni:

Clara Storti	Presidente	<u>Clara Storti</u>
Marco Dellabianca	Vicepresidente	<u>Marco Dellabianca</u>
Elisa Angioni	Consigliere	<u>Elisa Angioni</u>
Filippo Alberico Malerba	Consigliere	<u>Filippo Malerba</u>

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente
Clara Storti

Il Segretario
Marco Dellabianca



AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT di Milano 1

REGISTRATO IN DATA 29.09.2011 SERIE 3. N. 12063
CON € 168,00 (centosessantotto/00)

PER DELEGA DEL DIRETTORE
PROVINCIALE
Michele Garrubbo

Il Funzionario
D.ssa Vanessa BERNARDARA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO ASSOCIATIVO



L'anno 2017 il giorno 15 del mese di Dicembre alle ore 20.30, presso la sede sociale, espressamente convocata, si è riunita l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica dello Statuto dell'Associazione Quattro4, nel primo punto del TITOLO 2 Scopo - Attività, Art. 2

Il Presidente, dopo aver constatato che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'Assemblea Straordinaria, considerando che sono presenti n. 12 soci + n. 1 per delega su n. 1408 soci aventi diritto (su 1810 soci complessivi di cui 402 minorenni), dichiara che la seduta è valida, in quanto si tratta della seconda convocazione della suddetta Assemblea.

Lo modifica proposta è la seguente:

TITOLO 2 Scopo - Attività

Art. 2

1. Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche in particolare le discipline legate alle arti circensi e alla danza.

Nuova versione, corretta e integrata:

1. Promuovere la pratica delle attività sportive dilettantistiche, utilizzando le discipline della ginnastica, della danza sportiva e delle attività circensi, con finalità educative e di sviluppo della salute e del benessere psico-motorio dell'individuo.

La modifica è approvata all'unanimità dai soci presenti.

Lo Statuto dell'Associazione Quattro4, così modificato, viene allegato al verbale e costituisce parte integrante del seguente atto.

Non essendovi altro su cui deliberare l'Assemblea viene tolta alle ore 21.00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Data 15/12/2017

Il Segretario

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT Milano 1

Registrato in data 4-1-2018 Serie 3 M. 37
Con C 2005

Per DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Olga Rita Lotti

Il Funzionario
D.ssa Antonella DI COSTANZO

L- 4 GEN. 2018



STATUTO

TITOLO 1. Denominazione - Sede

Art. 1

È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale: Quattro4, in seguito chiamata per brevità "Associazione". Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede legale dell'Associazione è collocata nel luogo fissato dall'atto costitutivo dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede altrove senza che tale variazione costituisca modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire sedi operative e sezioni staccate anche in altre città.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

TITOLO 2. Scopo - Attività

Art. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e di utilità sociale a favore di associati o di terzi.

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

1. Promuovere la pratica delle attività sportive dilettantistiche, utilizzando le discipline della ginnastica, della danza sportiva e delle attività circensi, con finalità educative e di sviluppo della salute e del benessere psico-motorio dell'individuo.
2. Sostenere e diffondere il teatro, la musica, le arti visive e multimediali.
3. Creare una dimensione che incoraggi l'incontro di molteplici discipline artistiche, favorendo lo scambio attraverso la valorizzazione delle differenti specializzazioni.
4. Ricercare nuovi linguaggi creativi e nuove dimensioni operative.
5. Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive.



6. Sostenere l'individuo in percorsi di crescita personale, di auto consapevolezza e di ricerca del benessere, attraverso la pratica di attività motorie.
7. Promuovere la funzione educativa dello sport, sia nella crescita individuale sia nella collettività.
8. Sostenere progetti educativi con fini riabilitativi.
9. Promuovere l'educazione informale, intesa non come rapporto impari tra educatore e educato, bensì come la possibilità di formarsi reciprocamente.
10. Favorire il confronto e l'interculturalità .
11. Sviluppare reti di collaborazione con altre realtà culturali e artistiche.
12. Organizzare eventi culturali, artistici, sociali e ludico ricreativi.

Art. 3

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione intende promuovere varie attività:

1. Corsi di avviamento agli sport, laboratori ludico-ricreativi e manuali, seminari per amatori e professionisti riguardanti le discipline dello spettacolo e progetti educativi con fini riabilitativi.
2. Performance, rappresentazioni circensi e teatrali, spettacoli, mostre, proiezioni, serate a tema ed eventi conviviali.
3. Manifestazioni sportive in via diretta o in collaborazione con altri soggetti per la loro realizzazione.
4. Disponibilità spazio prove e apertura delle sede dell'Associazione ad altre iniziative a contenuto culturale.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività aderente ai suoi scopi.

TITOLO 3. Soci

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e altre associazioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell' Associazione.

È prevista la possibilità che organismi, enti e associazioni che esprimono finalità congruenti e interessi comuni con quanto previsto dal seguente Statuto, aderiscano all'Associazione con qualifica di "soci collettivi". La domanda di ammissione dei "soci collettivi" è corredata dalla delibera dell'organismo competente, nella quale deve essere indicato il nominativo del rappresentante e del suo sostituto, nonché dallo Statuto del soggetto richiedente. I soci collettivi non devono costituire la maggioranza dei soci dell'Associazione.

Possono inoltre far parte dell'Associazione, con la qualifica di "soci onorari", su nomina del Consiglio Direttivo persone che per professionalità, competenze, esperienza, possono concorrere al prestigio, alla crescita e al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale.

Art. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO 4. Recesso - Esclusione

Art. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Art. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Art. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, a eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell' che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO 5. Risorse economiche - Fondo Comune

Art. 11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità donazioni e lasciti;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Art. 12

L'esercizio sociale va dal 1 Settembre al 31 Agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il

rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO 6. Organi dell'Associazione

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Tutti gli organi elettivi dell'Associazione restano in carica per 4 anni, salva diversa deliberazione in fase di nomina, e sono rieleggibili.

Assemblee

Art. 14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno 20 giorni prima dell'adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante e-mail almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Art. 16

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario (se nominato) e il Tesoriere (se nominato).

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di 8 giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Art. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art. 21

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea, qualora questa ne ritenga opportuna la sua costituzione, ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 4 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO 7. Scioglimento

Art. 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.


Norma finale

Art. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Approvato con deliberazione del giorno 28/09/2011

Modificato con deliberazione del giorno 15/12/2017



Marco Dellalione



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

97602580157

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE QUATTRO X 4

TIPO ATTIVITÀ

931910 - ENTI E ORGANIZZAZIONI SPORTIVE

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA PERICLE 16

C.A.P.

20126

COMUNE

MILANO

PROV.

MI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

DLLMRC84S09F205T

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

DELLABIANCA MARCO

DATA 10/02/2012

 IL FUNZIONARIO *Cosimo Presicci*
Assistente Tributario


UFFICIO

 AGENZIA DELLE ENTRATE
 UT MILANO 1

**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

DICHIARAZIONE PERVENUTA AL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
IN DATA 31/07/2017

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE
TIPO SOGGETTO: 12- ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

P.IVA: 09951610964 C.F.: 97602580157 INIZIO ATTIVITA' DEL 01-06-2017
VARIAZIONE DEL 26-07-2017

DENOMINAZIONE: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE QUATTRO X 4

TIPO ATTIVITA': 900109 - ALTRE RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE

DOMICILIO FISCALE: COMUNE: MILANO PROV: MI
INDIRIZZO: VIA EZIO ANDOLFATO 10

C. FISC. RAPPRESENTANTE: DLLMRC84S09F205T
COGNOME E NOME: DELLABIANCA MARCO

LI, 31/07/2017



AGENZIA DELLE ENTRATE

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE

NUMERO DI PARTITA IVA

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE 97602580157	NUMERO PARTITA 09951610964	TIPO SOGGETTO 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
-------------------------------	-------------------------------	--

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA QUATTROX4

COMUNE MILANO	PROV. MI	INDIRIZZO VIA EZIO ANDOLFATO 10
------------------	-------------	------------------------------------

TIPO ATTIVITA'

931910 ENTI E ORGANIZZAZIONI SPORTIVE

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE MLRFPP90L12F205K	COGNOME E NOME MALERBA FILIPPO ALBERICO
------------------------------------	--

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO
U.T. MILANO 1

DATA 26/06/2024 PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO ANGELA CALCÒ



AVVERTENZE

- Il presente certificato è rilasciato dal competente ufficio provinciale IVA ai soggetti diversi dalle persone fisiche ed alle ditte individuali che iniziano un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ovvero comunicano una variazione di dati relativa ad attività già esercitata
- Ai soggetti già in possesso del codice fiscale con il presente certificato viene attribuito soltanto il numero di partita IVA.
- In caso di smarrimento del presente certificato è possibile richiederne un duplicato presentando apposita domanda al competente ufficio
- Il numero di partita IVA deve essere indicato nelle dichiarazioni annuali IVA, nelle deleghe al pagamento dell'IVA conferite alle aziende di credito, nonché in ogni altra comunicazione all'ufficio provinciale IVA.
- Il numero di codice fiscale deve essere indicato, tra l'altro, nei seguenti atti:
 - fatture, relativamente all'emittente;
 - richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - dichiarazioni dei redditi e relativi allegati;
 - dichiarazioni annuali IVA;
 - domanda per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
 - domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.